



STATUTO ASSOCIAZIONE NABLA APS

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA, SEDE LEGALE, DURATA

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (nel prosieguo anche solo "Codice del Terzo settore"), l'associazione denominata "NABLA APS" (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione").
2. La qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'associazione ha sede legale in Napoli, Piazza dell'Immacolata n. 4, primo piano, interno 2.
4. L'Associazione può dotarsi di sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati su tutto il territorio nazionale su delibera del Consiglio Direttivo.
5. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale, su delibera dell'Assemblea, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
6. L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente Statuto.

ART. 2

EFFICACIA E INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs n. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.
3. Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

- 1) L'Associazione assume la forma di associazione non riconosciuta, è autonoma, libera, apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e opera anche attraverso forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali. Non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche, educative, di ricerca e diffusione di conoscenza e di utilità sociale, al fine di:
 - a) Sensibilizzare i cittadini a particolari problemi della vita civile, sociale e culturale e promuovere attività di cooperazione ad essi inerenti, operando per la realizzazione di iniziative culturali, educative, psicoeducative e del tempo libero con finalità ricreative, educative, formative, di promozione del benessere e di inclusione dei singoli e delle loro

Giuseppe Di Tello

hck

P. Bianchi

Vincenzo

Alessandro

Mario

famiglie, con particolare riferimento alle persone neurodivergenti e alle loro famiglie (persone autistiche, Adhd, ad alto potenziale cognitivo, con disturbi specifici dell'apprendimento), senza creare contesti esclusivi o completamente omogenei, ma favorendo l'incontro tra persone neurotipiche e neurodivergenti, anche in collaborazione con altre organizzazioni;

- b) Ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) Porre attenzione alle fasce sociali più deboli, curando iniziative per la prevenzione e il superamento delle situazioni di disagio, informando e stimolando l'opinione pubblica all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze, diffondendo informazioni corrette, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di partecipare alle attività educative, ricreative e culturali, nonché ai gruppi di psicoeducazione;
- d) Contribuire alla formazione culturale e sociale delle fasce più deboli;
- e) Promuovere e tutelare i diritti umani e l'uguaglianza di genere;
- f) Promuovere l'impegno nel volontariato civile e solidale.

2) L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017 comma 1 e ss.mm.ii.:

- a) Realizzazione di progetti finalizzati all'inclusione sociale, scolastica e lavorativa e all'autonomia rivolti a persone neurodivergenti, tra cui rientrano, a mero titolo di esempio:
 - persone nello spettro autistico, con particolare riferimento allo spettro autistico di livello 1 (ex Asperger secondo il DSMIV), per le quali gli interventi efficaci sono poco conosciuti e diffusi;
 - persone con sindrome da iperattività e deficit dell'attenzione (ADHD);
 - persone con alto potenziale cognitivo (APC), che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, vanno incontro a una serie di problematiche specifiche;
 - persone con DSA (con disturbi specifici dell'apprendimento);
- b) promozione di informazione, formazione e interventi efficaci, a beneficio di persone neurodivergenti, secondo le direttive della comunità scientifica internazionale e delle Linee Guida dell'ISS e le raccomandazioni dell'OMS (per quanto riguarda l'eziologia, l'epidemiologia e l'intervento);
- c) tutela dei diritti delle persone neurodivergenti e delle loro famiglie, promuovendo adeguate opportunità, sostenendo l'autodeterminazione e l'auto-rappresentanza delle persone nello spettro autistico;
- d) promozione e/o realizzazione di interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- e) promozione e/o realizzazione di prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5, comma 1 del D.lgs. 117/2017;
- g) promozione di iniziative di aggregazione sociale a favore di persone neurodivergenti;
- h) promozione e/o realizzazione di prestazioni finalizzate a garantire l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale delle persone neurodivergenti, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché promozione e/o realizzazione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, rivolto alle persone neurodivergenti.

Marie Perini Lake Perini

Alessandro Perini

Vincenzo Perini

Giuseppe D'Adda

Reda

2 B. Bianchi

- i) Promozione e/o realizzazione di momenti e attività di informazione e formazione degli insegnanti, nella scuola e nell'università sulle caratteristiche delle persone neurodivergenti e sulle strategie utili a garantire la serenità e l'efficacia dell'apprendimento degli stessi.
- j) Promozione e/o realizzazione di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica (statisticamente rilevante tra le persone neurodivergenti) e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, in contesti in cui sono inserite persone neurodivergenti;
- k) Progettazione e/o realizzazione di iniziative informative e formative rivolte alle famiglie, alle persone che interagiscono quotidianamente con le persone neurodivergenti (negozianti, datori di lavoro ecc.), con particolare attenzione a quelle che riguardano lo spettro autistico;
- l) Promozione e/o realizzazione della ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- m) Instaurazione di rapporti di collaborazione e di scambio, anche all'estero, con la comunità scientifica, la scuola, le università, altre associazioni, enti pubblici e privati;
- n) Collaborazione con centri specialistici e universitari istituti di ricerca, servizi sanitari e scuole per attività di ricerca e formazione, inclusa la partecipazione a ricerche e indagini cliniche e sociologiche;
- o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'art.27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. I, comma 266, della legge 24 dicembre 2007. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'associazione intende promuovere iniziative di aggregazione sociale e di stimolo alla conoscenza, all'ampliamento degli interessi e al confronto, con particolare attenzione a quelle rivolte a persone neurodivergenti;
- p) promozione e/o realizzazione di esperienze innovative di educazione e di inserimento sociale e lavorativo delle persone nello spettro autistico;
- q) promozione e/o realizzazione di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone con particolari esigenze e difficoltà dovute a caratteristiche riconducibili alla neurodivergenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- r) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche che possano accogliere le particolari esigenze delle persone neurodivergenti, attraverso la formazione degli istruttori e la presenza di operatori formati che possano affiancarli;
- s) Instaurazione di rapporti di azione comune con analoghe organizzazioni, reti del Terzo Settore, enti pubblici e privati, mediante la realizzazione di progetti comuni e condivisi;
- t) Informazione del pubblico circa la propria attività, creazione di gruppi di studio, organizzazione di seminari, riunioni, mostre e manifestazioni coinvolgendo altre Associazioni ed Organizzazioni nell'ambito di iniziative e progetti strumentali alle finalità dell'Associazione;
- u) Collaborazione con altri Enti ed associazioni aventi oggetti e finalità coerenti e compatibili con il proprio;
- v) Diffusione della cultura dell'accoglienza e valorizzazione delle differenze con il coinvolgimento di Comuni, Regioni, Province, Enti, Ministeri, Scuole di ogni ordine e grado, Università, Autorità territoriali, Privati attraverso l'organizzazione di spettacoli teatrali, concerti, rassegne, visite guidate e gite, pubblicazioni di saggi, articoli, mostre, manifestazioni di solidarietà sociale, beneficenza, sport dilettantistico, istruzione e formazione, seminari, convegni.

Gianluca Di Tullio

Carlo

B. Bianchi

Marcin' d'Amico

Flavio/roberto

Vincentini

- 3) L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, intende operare mediante lo svolgimento in via principale nei seguenti settori di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore:
- a) Attività laboratoriali che aiutino i bambini e i ragazzi ad ampliare i propri interessi, a scoprire nuovi interessi, ad acquisire maggiori strumenti per comunicare e socializzare.
 - b) Gruppi di psico-educazione che aiutino ad acquisire maggiori strumenti: 1) nello sviluppo delle abilità sociali; 2) nella conoscenza, espressione, interpretazione e regolazione delle emozioni; 3) nello sviluppo delle funzioni esecutive (attenzione, pianificazione, flessibilità, inibizione della risposta automatica, gestione del tempo, memoria); 4) nell'uso consapevole dei dispositivi elettronici (riduzione e controllo del tempo di utilizzo, sperimentazione di attività e modalità di interazione alternative; selezione dei contenuti); 4) nella comprensione delle specificità della neurodivergenza femminile.
 - c) Attività non strutturate per la promozione della cultura, della conoscenza, della scienza, dell'arte, rivolte a tutti e guidate da esperti e da persone con formazione specifica sulla neurodivergenza, per favorire la partecipazione di tutti.
 - d) Promozione di una formazione specifica e adeguata sulla neurodivergenza, in particolare sullo spettro autistico di livello 1 (ex sindrome di Asperger), da diffondere presso i professionisti del territorio, ma anche avvicinando persone che vogliano formarsi e lavorare come tutor, educatori, coach per interventi individuali a favore dei ragazzi nello spettro autistico.
 - e) Confronto costante tra gli associati, con la partecipazione anche di persone esterne all'associazione, particolarmente esperte (per formazione o esperienza personale) in determinati settori, attraverso lo studio, la pratica, l'approfondimento in forma collettiva, nonché la promozione e la diffusione della cultura.
 - f) Pianificazione di percorsi di formazione per docenti e studenti delle scuole di Napoli, per favorire la consapevolezza del valore della conoscenza come strumento di crescita individuale e collettiva e di inclusione.
 - g) Creazione di una rete tra scuole, associazioni, famiglie per favorire l'inclusione, la relazione tra i pari, la motivazione degli alunni all'apprendimento, per sostenere la scuola offrendo percorsi di formazione, per favorire la diffusione nelle scuole di maggiore consapevolezza e conoscenza degli strumenti utili per supportare nello studio e nelle relazioni le persone autistiche e in generale le persone neurodivergenti.
- 4) Le attività di interesse generale di cui sopra, sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale.
- 5) L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

ART. 4 ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo

Giuseppe Di Talia

BBi anche

Maria Teri - Albu

Stessano

Vito

quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

2. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 5 INTERVENTI IN CONCERTAZIONE

1. L'Associazione può essere soggetto attivo nella progettazione e realizzazione concertata con enti pubblici e privati, degli interventi e servizi sociali finalizzati alla promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, reciprocità e della solidarietà organizzata.

ART. 6 I SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c.1 CTS. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.
2. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
3. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
4. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
5. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e, entro i limiti dell'art.35 del CTS, gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

ART. 7 REQUISITI E MODALITÀ DI ADESIONE ED AMMISSIONE

1. Per aderire all'Associazione ogni aspirante socio dovrà compilare e sottoscrivere un modulo predisposto dal Consiglio Direttivo recante le proprie complete generalità.
2. È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. I requisiti di ammissione sono la conoscenza e

Giuseppe Di Salvo

P. Bianchi

Vincenzo

Stefano

Monica

Renzo

l'approvazione, al momento della richiesta, delle norme contenute nel presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno di cui all'art. 19 dello stesso.

3. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.
4. Il socio dovrà versare all'atto dell'ammissione una quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.
5. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
6. La qualità di socio è personale ed intransmissibile.
7. I soci partecipano a pieno titolo alla vita dell'associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti. I soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione; tra di essi vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative: hanno stessi diritti statutari, diritto di intervento in assemblea, diritto di voto, diritto di impugnare le delibere assembleari, diritto di recesso, di eleggere e di essere eletti democraticamente.
8. I soci hanno l'obbligo di conferimento delle quote annuali, di contribuire, attraverso la prestazione personale e gratuita di opera volontaria, al raggiungimento degli scopi dell'associazione e prestare la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.
9. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART. 8

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. Gli associati hanno diritto a:
 - frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
 - discutere e approvare i rendiconti o bilanci di esercizio;
 - eleggere ed essere eletti componenti degli organi dirigenti e di garanzia;
 - esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
 - approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.
3. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
4. Gli associati sono tenuti a:
 - rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
 - versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi dirigenti;
 - mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;

Giuseppe Di Tullio

Luca

P. Z. Amel

Assessore

Mario Scimone

- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei Soci;
 - osservare le regole dettate dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.
5. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

ART. 9 RECESSO E CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Il socio può recedere in qualunque momento, senza diritto alla restituzione delle quote associative versate.
2. Costituiscono causa di esclusione il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi sociali o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali e ai principi di democrazia interna dell'Associazione e in tutti quei casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, all'Associazione.
In tali casi, il Consiglio Direttivo, valutato il comportamento del singolo socio e tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) richiamo scritto;
 - b) sospensione temporanea della tessera per un periodo non superiore ad un anno;
 - c) esclusione dall'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione.
All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di dieci giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo.
4. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
5. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

ART. 10 PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite conseguite.
2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a) Contributi degli aderenti;
 - b) Contributi dei privati;
 - c) Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di attività o progetti specifici e documentati;

Giuseppe Di Paolo

Luca

7

Bianchi

Vito Paris

Alessandro

Mario

Alessandro

- d) Contributi di organismi internazionali;
 - e) Donazioni, erogazioni, lasciti testamentari;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) Beni mobili e immobili di proprietà;
 - h) Eccedenze degli esercizi annuali;
 - i) Fondo di riserva;
 - j) Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
 - k) Attività commerciali e produttive marginali;
 - l) Quote sociali.
4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente Statuto.
5. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.



ART. 11 GLI ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di Controllo (laddove eletto);
 - il Collegio dei Probiviri (laddove eletto).
2. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
3. Gli organi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.
4. Ciascun organo, a norma dell'art. 24 quarto comma del D. Lgs. 117/2017, può attivare per le proprie convocazioni la modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.



ART. 12 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico associativo e programmatico. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
2. Le convocazioni devono essere rintracciabili, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno sette giorni dalla data di svolgimento.
3. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la

Giuseppe Di Fallico

Luigi

PMZ

Vincenzo Vanni

Alessandro Giarz

Mario Senni

Luigi Senni

maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo oppure il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta.

4. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea.
5. Quale Assemblea ordinaria:
 - approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
 - approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
 - approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il Revisore legale dei conti;
 - nomina il Responsabile generale della Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
6. Quale Assemblea straordinaria:
 - delibera le modifiche statutarie;
 - delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.
7. L'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti in assemblea.
8. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.
9. I soci possono farsi rappresentare nelle Assemblies da un altro socio mediante delega scritta ai sensi dell'Art. 24 c. 3 del D.lgs. 117/2017.
10. È ammessa la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.
11. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere anche all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Gianluca Di Biello

Luca

B. Branch.

Maria Ferni Alessandra Penna

Alessandro Pizzetti

Vincenzo

12. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. È l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea. È composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette membri compreso il Presidente eletti tra i soci. I suoi componenti durano in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà del totale degli eletti.
3. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
4. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) Gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
 - b) Mantenimento di rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
 - c) Assegnazione degli incarichi di lavoro;
 - d) Attuazione dei programmi e dei progetti deliberati dall'Assemblea;
 - e) Svolgimento di attività di ordinaria e straordinaria amministrazione e dà mandato al Presidente per il compimento di atti;
 - f) Approvazione di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - g) Collaborazione con il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
 - h) Elaborazione dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - i) Elezione al proprio interno del Vicepresidente, Segretario e Tesoriere
 - j) Deliberazione circa l'ammissione dei soci, nonché la sospensione e l'esclusione degli stessi;
 - k) Individuazione delle attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore;
 - l) Elaborazione del Codice etico.
5. Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal Presidente, anche ogniqualvolta ne faccia richiesta, scritta e motivata, la maggioranza dei soci, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.
Il Presidente stesso provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
7. I componenti del Consiglio Direttivo, assenti ingiustificati per almeno tre sedute consecutive, decadono dalla carica; ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

ART. 14

Giuseppe Di Felice

Locelli

Bianchi

Vincenzo Pini

Alessandro

Maria Lenti

Alfredo

Davide

IL PRESIDENTE

1. È eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica quattro anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.
2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
3. Predispone per il Consiglio direttivo il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relative relazioni. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.
4. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
5. Al Presidente viene data la facoltà, ove questi lo ritenga opportuno, di ricorrere ad aperture di conti correnti e di crediti in nome e per conto dell'associazione, nonché a contrarre prestiti e mutui, qualora ciò si rendesse necessario per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
6. Ogni qualvolta il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, sarà sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il Vicepresidente ed è individuato tra i membri del Consiglio direttivo.

ART. 15

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea, se ricorrono le condizioni previste all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, nomina un Revisore legale dei conti.
In ogni caso, l'Assemblea può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 16

ORGANO DI CONTROLLO

1. È obbligatorio dotarsi dell'Organo di controllo qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30 del CTS.
2. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale.
3. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea.
4. Resta in carica per quattro anni e non decade in caso di dimissioni del Presidente.
5. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
6. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto

Gianluca Di Tollo

Carlo

P. B. B. B.

Renzo Pina

Stefano

Moreno

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

7. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.
8. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
9. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

ART. 17 ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

1. L'Associazione, in ottemperanza ai principi dell'art. 13 del D.lgs. 117 del 2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
2. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre.
3. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.
4. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
5. Il bilancio dovrà essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali così come previsto dal D.Lgs 117/2017.
6. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.
7. Per ogni esercizio sociale il Bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato o pubblicato entro i termini previsti dalla normativa vigente.

ART. 18 CONVENZIONI

1. L'Associazione può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni e gli altri enti locali come previsto dal D.Lgs 117/17 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 19 REGOLAMENTO INTERNO

1. **L'Associazione può dotarsi di un regolamento interno che, in attuazione dello Statuto, regoli le modalità operative di svolgimento dell'attività. Lo stesso viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci.**

ART. 20
PRIVACY E GDPR

1. I documenti, ogni dato trattato dall'Associazione, deve essere conservato in modo sicuro ed avere formule di consenso espresso informato al trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 101 del 2018.
2. L'Associazione è titolare del trattamento dei dati e nomina, tramite l'Assemblea ordinaria il Responsabile generale della Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati.

ART.21
I LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione è dotata dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:
 - a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e scrittura privata;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, del Revisore legale dei conti, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, così come previsto dall'art. 15 comma 3 del D.lgs. 117 del 2017. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. I Libri sociali potranno essere tenuti in modalità cartacea o elettronica.
5. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

ART. 22
VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. I volontari svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 117/2017.
4. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23

Giuseppe Di Tullio

Andrea

B. Branch

Alfredo

Mario

Assandrea

Vincenzo

PERSONALE RETRIBUITO

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 c. 5 del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 24 SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i due terzi degli aventi diritto in assemblea straordinaria.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.
3. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

ARTICOLO 25 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda al decreto legislativo 117/2017 e, in subordine alle norme del Codice Civile.

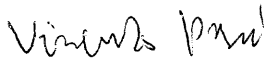
Carlo Hermann



Alessandra Perna



Vincenzo Parisi



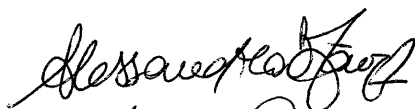
Bruna Bianchi



Gianluca Di Tillio



Alessandra Fonzi



Maria Parisi

